


**D**opo anni di dubbi - cui ha fatto seguito un numero spropositato di ricorsi da parte degli automobilisti - ora l'autovelox ha nuove regole. Il Governo ha infatti deciso di mettere un po' di ordine in fatto di segnaletica, distanze e controlli. Senza dimenticare l'aspetto della privacy. Lo ha fatto con un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso luglio.



## MAGGIORE CONTROLLO

La multa dell'automobilista è da considerarsi illegittima se l'autovelox non è in perfetta regola. Tutti i dispositivi che rilevano la velocità in uso alla polizia stradale devono non solo disporre dei **certificati di omologazione**, ma essere anche sottoposti a **verifiche di funzionalità** e di taratura con una periodicità almeno annuale. Tutto ciò per assicurarsi che le prestazioni di ogni autovelox corrispondano a quelle del modello approvato. Il controllo deve essere eseguito da soggetti preposti che emetteranno un verbale. Tuttavia, è previsto che alla velocità accertata dall'apparecchio sia applicata **una riduzione** a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato con un minimo di 5 km orari.

# NUOVE REGOLE PER GLI autovelox

## VICINI E BEN VISIBILI

Sono le forze dell'ordine (soprattutto i corpi di **polizia locale**) a utilizzare l'autovelox, convalidare le immagini riprodotte dal dispositivo e redigere il verbale d'accertamento dell'infrazione. Tecnici specializzati privati possono essere di supporto agli agenti per le operazioni di rilevamento, ma non possono entrare nel merito dell'accertamento e del controllo.

\* Anche il cartello che segnala l'autovelox deve trovarsi a una distanza che consenta all'automobilista di **rallentare senza brusche frenate**. Ecco le distanze minime stabilite dal decreto.  
**A 250 METRI** per le autostrade e le strade extraurbane;  
**A 150 METRI** per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h;

**A 80 METRI** per tutte le altre strade.  
 \* La multa è nulla se il cartello è posto a una distanza superiore ai quattro chilometri. Inoltre, la postazione dell'autovelox e gli agenti stessi devono essere **ben visibili all'automobilista**. Queste regole valgono anche nel caso in cui si tratti di postazioni di rilevazione della velocità mobili.



## IN CASO DI CONTESTAZIONE

La mancata omologazione degli apparecchi, l'omessa segnalazione o visibilità dell'autovelox autorizzano l'automobilista a contestare la multa. La legge offre due strumenti perché l'intestatario del veicolo faccia valere la sua posizione: il ricorso al Giudice di pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni). I termini decorrono dal giorno successivo alla data di contestazione della multa o da quello della notifica del verbale per posta. Non è obbligatorio, ma rivolgersi a un avvocato o a un'associazione di consumatori serve per capire se la multa è ingiusta o viziata nella forma, o richiedere il certificato di conformità per la taratura.

## PIENO RISPETTO DELLA PRIVACY

Le immagini fotografiche possono essere utilizzate solo per l'accertamento e la **contestazione della violazione** al Codice della strada e trattate dagli organi di polizia e dagli incaricati alla gestione dei dati nel rispetto delle norme. Inoltre, le persone non possono essere riprese frontalmente e nei fotogrammi vengono oscurate.

- ✓ L'intestatario del veicolo riceve a casa solo il verbale di contestazione dell'infrazione, ma non le foto. Tuttavia, può richiedere di visionare la documentazione sia fotografica sia video a disposizione delle autorità competenti.
- ✓ Le immagini vengono conservate solo per il periodo di tempo necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso.

*Servizio di Lorena Bassis.  
 Con la consulenza di Andrea Di Palma,  
 segretario nazionale di Adiconsum.*

→ SI PUÒ CONTESTARE LA MULTA DAL GIUDICE DI PACE O DAL PREFETTO